



Azienda Ambientale di Pubblico Servizio S.p.A.



Comune di Livorno

LOTTO 1 CAPITOLATO SPECIALE

**COPERTURA ASSICURATIVA
CONTRO I DANNI AL PATRIMONIO IMMOBILE E MOBILE**

Polizza contro danni al patrimonio immobile e mobile n°

Tra: **A.Am.P.S. – Azienda Ambientale Pubblico Servizio SpA**

Partita I.V.A./C.F.: **01168310496**

con sede in : Via dell'artigianato, 39/B

e la Spett.le Compagnia Assicuratrice: _____

si stipula la presente:

POLIZZA CONTRO I DANNI AL PATRIMONIO IMMOBILE E MOBILE Numero

Contraente : **A.Am.P.S. – Azienda Ambientale Pubblico Servizio SpA**

Assicurato : Come da condizioni di polizza

Sede Legale : Via dell'artigianato, 39/B

Broker : Willis Italia S.p.A./Assiteca S.p.a.

Decorrenza della copertura : Ore 24:00 del **30/06/2018**

Scadenza della copertura : Ore 24:00 del **30/06/2021**

Tacito rinnovo (SI/NO - indicare): NO

DEFINIZIONI:

Nel testo che segue, si intende per:

Azienda: **A.Am.P.S.** (Azienda Ambientale Pubblico Servizio SpA) Contraente della polizza;

Assicurato: il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse e' protetto dalla assicurazione;

Contraente: il soggetto, persona fisica o giuridica, che stipula la assicurazione;

Attivita' dell'Azienda: l'esercizio delle attivita' e competenze previste e/o consentite e/o delegate da leggi, regolamenti, dal proprio Statuto o altri atti amministrativi, e le attivita' accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, anche congiuntamente con altri, e/o partecipando ad altri Enti, Consorzi, Società, e/o avvalendosi di terzi o loro strutture, e/o affidando a terzi l'utilizzo di proprie strutture;

Societa': la Compagnia assicuratrice e le eventuali mandanti nonche', laddove presenti, le Agenzie delle stesse (in gestione diretta o in economia) alle quali viene assegnato il contratto;

Broker: la Societa' Willis Italia S.p.A./Assiteca S.p.A.

Assicurazione: il contratto di assicurazione;

Polizza: il documento che prova e regola la assicurazione;

Franchigia: la parte di danno indennizzabile espressa in cifra che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento;

Scoperto: la parte di danno indennizzabile espressa in percentuale che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento;

Sinistro: l'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

Liquidazione del danno: la determinazione della somma rimborsabile a titolo di indennizzo;

Annualita' assicurativa o periodo assicurativo: il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione;

Acqua piovana: i danni che senza il verificarsi di rotture, brecce o lesioni di cui alla garanzia Eventi Atmosferici, siano causati da penetrazione di acqua piovana attraverso coperture, pavimenti, pareti;

Allagamenti: qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua o fluidi che non possa essere definito inondazione o alluvione;

Apparecchiature elettroniche : qualunque dispositivo alimentato elettricamente impiegato per l'ottenimento di un risultato, nel quale il rendimento energetico e' considerato secondario rispetto alle finalita' del risultato stesso, quali (a titolo esemplificativo e non limitativo): apparecchiature e strumenti di analisi, di laboratorio, apparecchiature per elaborazione dati, centraline elettroniche, centraline telefoniche, cellulari, fax, fotocopiatori, gruppi di continuita', impianti antifurto, antincendio, di condizionamento, apparecchiature ed impianti di rilevazione, di sorveglianza, macchine fotografiche digitali, personal computers e computers, rilevatori di presenza, stampanti, strumenti di comunicazione radio, posti al coperto e/o su veicoli – analogamente ai beni mobili – o all'aperto per loro destinazione d'uso o ovunque se destinati ad un impiego mobile; rientrano in tale definizione anche componenti, condutture, reti di trasmissione, impianti e quant'altro nulla escluso e' parte e/o e' destinato a servizio delle apparecchiature elettroniche o e' necessario per il loro funzionamento o utilizzo;

Atti di sabotaggio: le azioni svolte per motivi personali, politici, religiosi, ideologici o simili, da una o piu' persone per distruggere, danneggiare e/o rendere inservibili uno o piu' dei beni assicurati, con l'intenzione di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento delle attivita';

Atti di terrorismo: le azioni svolte, con o senza l'uso di violenza esercitata o minacciata, per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici o simili, da una o piu' persone che agisca/no per conto proprio e/o su incarico e/o in intesa con altri, con organizzazioni, con governi, con l'intenzione di esercitare influenza su un governo e/o intimorire la popolazione o l'opinione pubblica, o parte di esse; a parziale deroga dell'art. 1 "Durata del contratto" che segue, la Societa' ha facolta' di recedere dalla garanzia con un preavviso di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

Atto doloso informatico: Atti dolosi compiuti intenzionalmente da dipendenti o da terzi utilizzando il sistema dell'assicurato, o mediante effrazione del medesimo, infrangendo regole, diritti, policy di sicurezza aziendali, disposizioni di legge e/o di regolamenti applicativi provenienti dalle competenti autorità al fine di inserire, modificare o distruggere dati ovvero di impedire di utilizzare il sistema dell'assicurato.

Beni di dipendenti e utenti: i beni, il denaro, i valori, di proprieta' o in uso ai componenti gli Organi Istituzionali, dirigenti, dipendenti, collaboratori, consulenti e altro personale della Azienda nonche' agli utenti dei servizi erogati dalla Azienda, da essi indossati e/o presenti all'interno delle strutture della e/o in uso alla Azienda;

Beni immobili: fabbricati, edificati, containers vincolati a terra, strutture tensostatiche o pneumatiche, impianti, tralicci, supporti e basamenti, o loro parti, di proprietà della Azienda o dalla stessa assunti in comodato, uso o altro titolo, compresi fissi, infissi, impianti, condutture, installazioni, recinzioni, cancellate, strade, piazzali, e quant'altro destinato a servizio o ornamento del bene, anche in corso di costruzione; Sono comprese inoltre tutte le dipendenze quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, cabine elettriche, centrali termiche, nulla eccettuato né escluso, anche fuori dall'area, comunque al servizio dell'Assicurato.

Beni mobili: tutto quanto di proprietà della Azienda o dalla stessa assunto in comodato, uso o altro titolo, che non possa definirsi bene immobile per sua natura o destinazione (comprese quindi anche le Apparecchiature Elettroniche, i macchinari e le merci come sotto meglio definite), posto all'interno di immobili o impianti o in aree esterne pertinenti, anche presso terzi, o anche trasportato su veicoli di proprietà od in uso o locazione alla Azienda, o a altri Enti o Società ad essa collegati e/o riconducibili, o a componenti degli Organi e Organismi Istituzionali, Direttori, dirigenti, dipendenti, collaboratori o consulenti della Azienda o di tali altri Enti o Società, o altrimenti posti per loro natura o destinazione; rientrano in questa definizione anche denaro, titoli e valori in genere, ma ne rimangono esclusi i veicoli a motore e i natanti di proprietà od in uso alla Azienda se iscritti al P.R.A. eccetto quanto previsto nel successivo art.29 bis.

Rientrano in tale definizione quadri, dipinti, affreschi, mosaici, sculture, bassorilievi, incisioni, collezioni, ceramiche, arazzi, tappeti, miniature, stampe, libri, manoscritti, disegni, reperti, strumenti musicali e non, oreficeria, argenteria, numismatica, medaglie, targhe, monete, filatelia, nonché quant'altro definibile opera d'arte, collezione o raccolta, o sua parte, o avente particolare valore storico, artistico, archeologico, culturale e/o didattico), di proprietà della Azienda o di terzi.

Relativamente ai danni da furto e rischi assimilabili, rientrano in tale definizione anche fissi, infissi, impianti, recinzioni, cancellate e quant'altro facente parte o destinato a servizio o ornamento di Beni Immobili assicurati.

Fabbricati

Per fabbricati si intendono tutte le costruzioni di qualunque natura esse siano e qualunque destinazione esse abbiano, complete o in corso di costruzione o ristrutturazione o riparazione, con i relativi fissi ed infissi, e tutte le parti e opere murarie e di finitura che non siano naturale complemento di singole macchine ed apparecchi, nonché camini, cunicoli o gallerie di comunicazione fra i vari corpi, oltre a tutto quanto non è compreso nella definizione "macchinario" e "merce", comprese le fondazioni, gli impianti idrosanitari, la pavimentazione, le recinzioni, le strade, i piazzali, le fognature ed eventuali superfici e/o strutture di atterraggio e/o attracco, nonché le quote relative ai fabbricati costituenti proprietà comune in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà.

Macchinario

Per macchinario si intendono macchine, meccanismi, apparecchi (comprese tutte le parti ed opere murarie che siano loro naturale complemento), impianti, attrezzature, utensili,

trasmissioni, condutture, tubazioni, cisterne, serbatoi e vasche, serbatoi gas, cassonetti e campane di vetro, teli di impermeabilizzazione delle discariche, impianti completi per forza motrice, illuminazione, comunicazioni telefoniche, riscaldamento, condizionamento, impianti elettrici e simili e comunque tutti gli impianti fissi relativi ai singoli fabbricati e capannoni, sollevamento, trasporto, peso e misura, impianti ed attrezzature che riguardano le lavorazioni principali, complementari ed accessorie, nonché l'attività in genere dell'industria, i suoi servizi generali e particolari, comprese le scorte che siano riferibili a detti impianti ed attrezzature ed i pezzi di ricambio.

Si intendono inclusi calcolatori, elaboratori elettronici e simili nonché accessori, a meno che assicurati con polizze specifiche.

Sono pure compresi locomotori ed altri mezzi di locomozione interna non iscritti al P. R.A. di proprietà dell'Assicurato.

Con la medesima definizione si intendono: mobili, attrezzi, impianti, arredi, dotazioni varie, quadri, oggetti d'arte o di antiquariato, e tutto quanto in genere e di appartenenza ad uffici tecnici ed amministrativi, a laboratori di prova ed esperienza, a dipendenze aziendali, ad attività ricreative, a servizi generali, ad abitazioni, nonché beni ed effetti personali di dipendenti e/o clienti e/o fornitori e quanto altro relativo alla gestione dell'azienda che non rientri nella definizione "merce" e "fabbricati" ovvero non trovi una precisa collocazione nelle partite di polizza o la cui collocazione sia dubbia o controversa.

Il tutto ovunque nell'ambito del rischio, sia all'aperto che al coperto e/o su mezzi di trasporto.

Merce

Per merce si intendono tutte le materie prime, i materiali occorrenti per la fabbricazione di prodotti dell'industria, i semilavorati, i prodotti finiti, i lubrificanti, i combustibili, gli infiammabili, le merci speciali, le sostanze pericolose, i recipienti, gli imballaggi e il materiale da imballo, sia in deposito che in corso di lavorazione, il tutto ovunque nell'ambito del rischio, all'aperto o al coperto, in celle frigorifere, nonché su mezzi di trasporto. Sono pure comprese scorte in genere, materiale propagandistico,

promozionale e pubblicitario e quanto altro costituisce magazzino e deposito in armonia con l'attività dell'Assicurato, comprese imposte di fabbricazione, diritti doganali e altre imposte in genere e anche se non ancora versate, purchè dovute.

Sono altresì comprese nella partita "Merci" monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore.

Cassonetti

Per "cassonetti si intendono genericamente tutti i contenitori di qualsivoglia raccolta, sia essa di rifiuti urbani che di rifiuti definiti differenziati, dislocati in tutto il territorio dei comuni aderenti al consorzio e/o sul quale svolge la propria attività

Crollo – collasso strutturale: il cedimento di parti e/o strutture dell'immobile o impianto o altro ad essi adiacente, con esclusione dei danni a beni in costruzione o sui quali si eseguono modifiche e/o ristrutturazioni di cui debba rispondere chi esegue tali lavori;



Azienda Ambientale di Pubblico Servizio S.p.A.



Comune di Livorno

Danno consequenziale: il danno non direttamente provocato dall'evento, imputabile però a cause diverse comunque conseguenti all'evento;

Denaro, titoli e valori in genere: denaro (in euro o altra valuta, in banconote o monete), documenti di risparmio, certificati azionari, azioni, obbligazioni, assegni, vaglia, cambiali, francobolli, valori bollati, buoni benzina, buoni pasto, e in genere ogni bene che abbia o rappresenti un valore simile, di proprietà della Azienda o di terzi;

Dolo del Contraente o dell'Assicurato: il dolo del soggetto persona fisica che assume la qualifica di Rappresentante Legale del Contraente e/o Assicurato;

Esplosione: lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità;

Evento sismico o terremoto: un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene (le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento vengono attribuite al medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono quindi considerati un unico sinistro); a parziale deroga dell'art. 1 "Durata del contratto" che segue, la Società ha facoltà di recedere dalla garanzia con un preavviso di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Fenomeni atmosferici: i danni causati da trombe d'aria, uragani, bufere, nubifragi, vento, grandine, nonché i danni causati da cose trasportate e/o cadute per la violenza di tali eventi, compresi i danni da bagnamento che si verificassero all'interno dei beni immobili e/o al loro contenuto purché direttamente causati dalla caduta di pioggia, grandine o neve attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti, ai serramenti o alle vetrate dalla violenza di tali eventi;

Fenomeni elettrici: l'effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici e/o elettronici da qualsiasi motivo occasionati, su macchine, apparecchiature ed impianti elettrici e/o elettronici, componenti e circuiti compresi, con esclusione dei danni:

- di usura o di carente manutenzione;
 - direttamente causati da montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione e/o da collaudi e prove;
 - dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto,
- fermo che qualora da una o più delle suddette esclusioni derivi altro danno non altrimenti escluso, la Società indennizzerà la parte di danno non altrimenti esclusa.

In caso di danni dei quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore, la Società avrà diritto di surroga sul costruttore o fornitore per quanto da essa indennizzato;

Franamento: il distacco e/o lo scivolamento di terra e/o rocce, anche non dovuto a infiltrazioni;

Fuoriuscita di acqua: la fuoriuscita di acqua o altro materiale solido, liquido o gassoso da impianti idraulici, idrici, igienici, fognari, tecnici e/o similari, nonché di allacciamento, di climatizzazione, di estinzione, di pertinenza dei fabbricati e impianti assicurati, a seguito di loro guasto o rottura o funzionamento accidentale o per gelo, o la fuoriuscita da gronde e pluviali per loro intasamento da neve o grandine od in caso di eventi atmosferici eccezionali, o per rigurgito o traboccamento di fognature di pertinenza dell'immobile e/o della attività;

Guasti macchine: guasti e/o rotture di beni quali Macchine, impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti – impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A. – impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di segnalazione e comunicazione, attrezzature, arredamento e apparecchiature elettroniche

Implosione: il repentino schiacciamento o rottura di corpi cavi per eccesso di pressione esterna rispetto alla pressione interna;

Incendio: la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi;

Inondazioni, alluvioni: la fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini, corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, anche se non conseguenti a rottura di argini, dighe, barriere e simili;

Lastre: le lastre di cristallo, di vetro e altri simili o analoghi materiali, che siano interamente o parte di vetrine, porte, lucernari e/o insegne installate all'esterno di immobili e impianti, nonché lastre, decorazioni, specchi e vetrinette poste all'interno; sono escluse le sole rigature e/o scalfitture, ma sono comprese le spese sostenute per il trasporto e la installazione;

Mancato freddo: i danni subiti dal contenuto di impianti di refrigerazione a causa della mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o per fuoriuscita di liquido, in conseguenza di un evento indennizzabile ai sensi di polizza o di un guasto o rottura accidentale o di un errore di controllo o manovra dell'impianto di refrigerazione o dei relativi impianti o dispositivi di controllo o adduzione, o per mancanza di energia elettrica;

Rischio locativo: le conseguenze della responsabilità civile che gravino sull'Assicurato ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del C.C., per i danni ai beni immobili di proprietà di terzi dall'Assicurato condotti in locazione, e prodotti da sinistro indennizzabile a termini di polizza;

Ricorso dei locatari: le conseguenze della responsabilita' civile che gravino sull'Assicurato nella sua qualita' di locatore e/o di proprietario concedente l'uso di beni immobili, per danni prodotti a cose mobili di proprieta' dei locatari e/o dei soggetti che a qualunque titolo (locazione, comodato, uso gratuito ecc.) utilizzano tali immobili, nonche' alle cose di terzi verso i quali i locatari e/o gli utilizzatori degli immobili debbano rispondere, da sinistro indennizzabile a termini del presente contratto;

Ricorso terzi: le conseguenze della responsabilita' civile che gravino sull'Assicurato ai sensi degli artt. 2043 e seguenti del Codice Civile, per danni prodotti a cose mobili ed immobili dei vicini o di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. Sono compresi tra i vicini i coinquilini, i condomini nonche' il proprietario dell'immobile stesso, per le parti non locate dall'Assicurato. Rientrano in tale voce, fino alla concorrenza dell'importo indicato, anche i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo di beni o di attivita' di terzi;

Scoppio: il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione o per carenza di pressione esterna;

Smottamento: lo scivolamento, lungo un versante inclinato, del terreno su cui sono edificati o posizionati i beni, dovuto a infiltrazioni di acqua o altri fluidi;

Soggetti non considerati terzi: il soggetto persona fisica che assume la qualifica di Rappresentante Legale del Contraente e/o Assicurato; egli non riveste tale ruolo, e rientra quindi nel novero dei terzi, qualora subisca danno nella sua qualita' di privato cittadino o altra posizione assimilabile;

Sovraccarico di neve: il peso di neve, ghiaccio, grandine sui beni o su strutture, alberi o altro ad essi adiacenti, tale da provocare danni ai beni; sono compresi i danni all'interno dei beni e al loro contenuto, ma sono esclusi i danni:

- ai fabbricati non conformi alle norme (vigenti all'epoca della loro progettazione) in materia di sovraccarico di neve e al loro contenuto,
- ai capannoni pressostatici e tensostatici e al loro contenuto,
- ai fabbricati in costruzione o in rifacimento (se tale stato e' influente ai fini di questa estensione) e al loro contenuto,
- ai lucernari, vetrate e serramenti se non conseguenti al crollo del tetto o delle pareti;

Valore a nuovo: la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo del bene (se immobile: al lordo degli oneri di urbanizzazione, progettazione, direzione lavori, fiscali e simili, ed escluso il valore dell'area) ovvero la spesa necessaria per il suo rimpiazzo con altro nuovo uguale, o equivalente per rendimento economico (comprese le spese di trasporto, di montaggio, progettazione, direzione lavori, fiscali e simili); per beni immobili e mobili con particolare valore storico, artistico, culturale e/o che rientrino nella disciplina del D.Lgs, 42/2004, rientra nella definizione di valore a nuovo la spesa necessaria per la loro ricostruzione o ripristino, laddove sia attuabile;



Azienda Ambientale di Pubblico Servizio S.p.A.



Comune di Livorno

Valore commerciale: l'apprezzamento, effettuato tenendo conto del grado di vetustà, dello stato di conservazione o di usura (e di ogni altra circostanza influente) del bene, detratto il valore di eventuali residui del bene stesso; qualora il bene abbia valenza storica, artistica, culturale e/o che rientri nella disciplina del D.Lgs. 42/2004, verrà considerato il valore che può essere attribuito al bene dal mercato di riferimento;

Valore intero: la forma assicurativa che copre l'intero valore di quanto è assicurato, con applicazione della regola proporzionale;

Primo rischio assoluto : La forma assicurativa che copre quanto è assicurato sino alla somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale.

Regola proporzionale: Quanto normato dall'art. 1907, per cui se l'assicurazione copre solo una parte del valore che quanto assicurato aveva al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione a tale parte:

Ad integrazione di quanto sopra normato, vengono altresì convenute le seguenti condizioni di operatività e esclusioni specifiche nell'ambito delle garanzie di seguito elencate:

Ricorso terzi – Ricorso locatari: la Società tiene indenne l'assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni materiali causati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile ai sensi di polizza. Sono compresi i danni causati da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, di servizi, purché avvenuti in seguito ai danni di cui sopra e subito dai medesimi terzi entro 90 giorni dal verificarsi del sinistro.

Nell'ambito di operatività della presente garanzia:

- non sono compresi i danni alle cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo,
- ma sono compresi i danni ai veicoli dei dipendenti o di terzi, ai mezzi sotto carico o scarico o in sosta nell'ambito di tali operazioni, e alle cose trasportate su tali veicoli e mezzi.

Sono altresì esclusi i danni di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo.

L'assicurato darà tempestivamente notizia alla Società delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutte le notizie e informazioni utili alla difesa, e la Società assumerà la difesa dell'assicurato con riferimento all'art. 1917 Codice Civile.

Fenomeni / Eventi atmosferici: nell'ambito di questa garanzia la Società non indennizza i danni causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali,
- mareggiate o penetrazione di acqua marina,
- formazione di ruscelli,
- accumulo esterno di acqua,
- umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;

e non indennizza inoltre i danni subiti da:

- alberi, cespugli, coltivazioni, gru, cavi aerei, ciminiere, antenne, enti mobili all'aperto non per loro natura o destinazione.

Nell'ambito di questa garanzia la Società risponde anche dei danni materiali e diretti causati da grandine ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, manufatti di materia plastica e lastre di cemento-amianto (c.d. grandine su fragili).

Inondazioni, Alluvioni: la Società indennizza i danni materiali, compresi quelli da incendio, esplosione o scoppio, subiti dai beni per effetto di inondazione o alluvione anche se causati da evento sismico.

Nell'ambito di questa garanzia la Società non indennizza i danni causati da:

- mareggiata, marea, maremoto,
- umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione,
- mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica termica o idraulica laddove non connesse all'effetto diretto degli eventi sui beni assicurati o su impianti ad essi connessi,

nonché quelli subiti da enti mobili all'aperto non per loro natura o destinazione o da merci che siano distanziate dal pavimento meno di 10 cm.

Atti socio-politici (scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici o dolosi, dimostrazioni di folla):

Nell'ambito di questa garanzia la Società non indennizza i danni da Furto e Rapina, nonché i danni causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, alterazione dei prodotti, errore od omissione di controlli o manovre, dispersione liquidi.

Inoltre, limitatamente ai danni causati di Atti di terrorismo, si intendono esclusi:

- le perdite, i danni, i costi o le spese direttamente o indirettamente causati da una interruzione di un servizio, quali, a titolo esemplificativo: elettricità gas, acqua, comunicazioni;
- le perdite, i danni, i costi o le spese direttamente o indirettamente causati da contaminazioni chimiche o biologiche.

Fuoriuscita di acqua

Nell'ambito di questa garanzia la Società non indennizza i danni causati:

- da traboccamento o rigurgito fognature;
- alle Merci poste in locali interrati e seminterrati;
- alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 12 dal pavimento;

- da rottura degli impianti automatici di estinzione

Acqua piovana

Nell'ambito di questa garanzia la Società non indennizza i danni:

- causati da acqua penetrata attraverso finestre e lucernai lasciati aperti;
- causati da traboccamento o rigurgito di fognature;
- alla Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 12 dal pavimento;
- alle cose poste all'aperto o sotto semplici tettoie aperte da uno o più lati.

Evento sismico

Relativamente ai danni materiali causati da evento sismico si precisa che le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati "singolo sinistro" purchè avvenuti nel periodo di assicurazione.

Alluvioni

Nell'ambito di questa garanzia la Società non indennizza i danni:

- alla Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 12 dal pavimento;
- alle cose poste all'aperto
- da rottura degli impianti automatici di estinzione
- alle Merci poste in locali interrati e seminterrati;

ATTIVITA' DELL'ASSICURATO E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO

(a titolo esemplificativo e non limitativo)

Premesso che la Società ha per oggetto lo svolgimento diretto o tramite società partecipate e/o non, delle attività relative all'impianto ed alla gestione dei servizi di igiene ambientale e più precisamente:

- La gestione integrale di tutte le tipologie di rifiuto finalizzata al riutilizzo, riciclaggio e recupero di materia ed energia nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto e trattamento finale comprese le trasformazioni industriali necessarie alla rigenerazione ed al recupero, nonché alla realizzazione di manufatti utilizzando in tutto od in parte le materie recuperate;
- La Pulitura, vuotatura e disinfezione dei cassonetti, vuotatura dei pozzi neri, pulizia delle strade, mercati ed aree interessate da pubbliche manifestazioni, pulizia di muri da manifesti fuori tabella, da iscrizioni e simili, recupero, trasporto e distruzione di animali e carni dichiarate da distruggere;
- Lo smaltimento, quale fase residuale dell'attività di gestione, di tutte le tipologie di rifiuto, (ed in particolare dei rifiuti solidi urbani, gli speciali, tra i quali gli industriali ed i sanitari ed i pericolosi, compresi quelli allo stato liquido), compresa l'inoculizzazione del medesimo, nonché l'ammasso, il deposito e la discarica sul suolo e nel suolo;
- La realizzazione e/o gestione di impianti, di termovalorizzazione della risorsa rifiuti e le reti, eventualmente connesse, di teleriscaldamento;
- I servizi di disinfestazione e disinfezione, derattizzazione, demuscazione, dezanza-rizzazione;

- Ogni altro servizio inerente l'igiene urbana;
- Di fornitura di consulenza, assistenza e servizi nel campo delle analisi di laboratorio, della sicurezza e della qualità;
- Le prestazioni di consulenza, assistenza, progettazione ed esecuzione di bonifiche e ripristini aziendali ed ambientali, ivi incluso il recupero, anche ai fini del reimpiego di siti dismessi quali discariche e cave;
- Officine meccaniche e servizi amministrativi ;
- Ogni altra attività istituzionale, operazione e servizio attinente o connesso alla gestione dei servizi di cui sopra, nessuno escluso, ivi compreso lo studio, la progettazione, la realizzazione e la gestione di impianti specifici, sia direttamente che indirettamente, comunque svolta e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, con esclusione di quelle delegate a Consorzi, Aziende Speciali od altri Enti che gestiscano per conto dell'Ente servizi od attività in regime di concessione di appalto od altre forme, salvo per quanto possa derivare all'Ente una responsabilità indiretta o solidale; la garanzia è inoltre operante per tutte le attività esercitate dall'ente per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati da propri organi, nonché eventuali modifiche e/o integrazioni, nonché per tutte le attività che possano essere anche svolte partecipando ad Enti o Consorzi od avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori, esercitate dall'Assicurato per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti o future;
- Tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

La presente polizza assicura tutti i beni costituenti l'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare, sia di proprietà che in locazione, conduzione, comodato precario, custodia e deposito, ovvero in uso o detenzione a qualsiasi altro titolo utilizzati direttamente o indirettamente tramite terzi inerenti le attività svolte dalla Contraente e/o adibiti ad altri usi con relativi impianti fissi e quale proprietario, locatario, comodatario di officine meccaniche, impianti di saldatura, carrozzeria e verniciatura, falegnamerie, impianti di lavaggio, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, aree adibite a parcheggio pubblico, centrali termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, salvo solo quanto espressamente escluso.

Ai fini delle garanzie prestate con la presente polizza si farà riferimento all'attività specifica dichiarata, comunque a titolo indicativo e non limitativo, le attività e tutti i servizi generali e particolari sono quelli che l'Assicurato ritiene di adottare.

L'assicurazione è perciò operante per il completo ciclo di attività , nulla escluso.

Gli impianti realizzati sia sotto tetto che all'aperto possono essere isolati o comunicanti in dipendenza delle esigenze funzionali. Vi possono essere porzioni di impianti e/o attrezzature temporanee realizzate in relazione alle esigenze contingenti di ciascun insediamento.

Gli accessi e le aperture dei locali possono avere qualsiasi tipo di protezione o presidio.

Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni, realizzate in tutto od in parte in materiali combustibili.



Azienda Ambientale di Pubblico Servizio S.p.A.



Comune di Livorno

Gli enti e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di san Marino, dello Stato Città del Vaticano attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi.

Sono altresì inclusi i danni ai beni assicurati durante e/o causa di loro movimentazione all'interno di aree private.

La Società, comunque dichiara e prende atto di aver preso visione dei rischi e che al momento della stipula del presente contratto le erano note tutte le circostanze determinanti per la corretta ed esatta valutazione dei rischi stessi.



Azienda Ambientale di Pubblico Servizio S.p.A.



Comune di Livorno

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1: Durata, impostazione e revisione del contratto

La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24.00 del 30/06/2018, e scadenza alle ore 24.00 del 30/06/2021, con scadenze annuali intermedie al 30 giugno di ciascun anno, e con espressa esclusione del tacito rinnovo.

Inoltre, alla scadenza del contratto è prevista una facoltà di proroga tecnica dell'assicurazione, dietro espressa richiesta del Contraente, che la Società è tenuta a concedere, per un periodo non superiore ad ulteriori 4 (quattro) mesi, da notificare all'Impresa da parte del Contraente entro 15 giorni dal termine del contratto.

Per tale periodo di proroga all'Impresa spetterà un importo di premio per ogni giorno di copertura che non potrà essere superiore a 1/365 del premio annuale di polizza.

E' facoltà di ciascuna delle parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione a mezzo raccomandata inviata dall'una all'altra parte almeno 60 (sessanta) giorni prima di tale scadenza; resta inteso che in caso di recesso notificato dalla Società al Contraente o dal Contraente alla Società, ai sensi del presente comma, il Contraente potrà richiedere un la proroga dell'assicurazione ai sensi del comma precedente per un periodo massimo di ulteriori 4 (quattro) mesi.

Art. 2: Gestione del contratto

La gestione e assistenza nell'esecuzione del contratto è affidata al Broker di assicurazione. Anche ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., l'Amministrazione e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione, così come definita, riguardante il presente contratto avverrà per il tramite del Broker indicato

Pertanto, tutti i rapporti inerenti il contratto, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del Broker e la Società riconosce che il pagamento dei premi effettuato a favore del broker si intende come effettuato direttamente alla Società stessa ed è da considerarsi liberatorio per l'Amministrazione.

La Società riconosce inoltre al Broker un periodo di differimento per la corresponsione effettiva dei premi di sua competenza entro il decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui scade il termine di pagamento del premio o della rata di premio per la Amministrazione.

Al Broker verranno retrocesse dall'Impresa o dall'Agenzia mandataria dell'Impresa, provvigioni pari al 5% dei premi imponibili complessivamente pagati, atti di variazione e regolazioni premio comprese.

Art. 3: Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede

In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Cod. Civ. si conviene che la mancata o inesatta comunicazione da parte del Contraente o dell'assicurato di circostanze che

influiscono o avrebbero potuto influire sulla valutazione del rischio da parte della Società, non comporta la decadenza del diritto all'indennizzo, sempreché la Contraente non abbia agito con dolo.

La Società ha la facoltà di richiedere la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata; il Contraente ha la facoltà di accettare o meno la richiesta di sovrappremio proposta dalla società, la quale potrà recedere dal contratto nei termini previsti dall'articolo - Recesso dal contratto.

Art. 4: Aggravamento del rischio

Il Contraente è tenuto a dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio (art. 1898 Cod. Civ.). Tuttavia, l'omissione o l'inesatta dichiarazione da parte del Contraente di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, così come l'aggravamento del rischio conseguente a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.

Resta inteso che la Società ha la facoltà di richiedere, una volta venuta a conoscenza delle circostanze aggravanti, la differenza di premio corrispondente al maggior rischio con effetto dalla data nella quale la conoscenza di tali circostanze è stata acquisita dalla Società; il Contraente ha la facoltà di accettare o meno la richiesta di sovrappremio proposta dalla società, la quale potrà recedere dal contratto nei termini previsti dall'articolo - Recesso dal contratto.

Art. 5: Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art. 1897 Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, entro 60 giorni dalla comunicazione.

Art. 6: Cessazione del rischio

Nel caso di cessazione del rischio durante il periodo di validità dell'Assicurazione, il Contraente è tenuto a comunicare alla Società la cessazione medesima; se il rischio cessa nel corso dell'annualità assicurativa, la Società rimborserà l'eventuale rateo di premio pagato e non goduto (al netto delle imposte) al Contraente dalla data della predetta comunicazione di cessazione; viceversa il Contraente corrisponderà quanto eventualmente tenuto a pagare alla Società sino alla data di cessazione, ratei e regolazioni comprese.

Art. 7: Assicurazione presso diversi Assicuratori – Altre assicurazioni

In deroga a quanto disposto dall'art. 1910 C.C l'Amministrazione e gli assicurati sono esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società la esistenza e /o la successiva stipulazione di

altre assicurazioni per lo stesso rischio, e in caso di sinistro, l'Amministrazione e gli assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, e la Società risponderà nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C., rinunciando al diritto di recesso.

Se al tempo del sinistro esistono altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato o da terzi, sulle stesse cose o per gli stessi rischi, la Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate per quanto coperto con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, fino alla concorrenza dei massimali previsti dalla presente polizza.

Art. 8: Riferimento alle norme di legge - Foro competente

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali – che verranno interpretate in maniera favorevole all'Assicurato, qualora fossero discordanti tra loro - valgono unicamente le norme stabilite dalla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regolato.

Per le controversie riguardanti l'applicazione del contratto, è competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o sede dell'Amministrazione.

Art. 9: Pagamento del premio - Termini di rispetto

Anche in deroga al disposto dell'art. 1901 Codice Civile, l'Amministrazione pagherà alla Società, per il tramite del broker, i premi o e rate di premio spettantele entro i 90 giorni successivi all'effetto dell'assicurazione, nonché suoi rinnovi, proroghe.

Nel caso di variazioni contrattuali o regolazioni onerose, il termine di cui al paragrafo che precede decorre dalla data di ricevimento della variazione o della regolazione premio da parte del Contraente.

Trascorsi senza esito i termini sopra indicati, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 dell'ultimo giorno utile e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali convenute.

Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso Equitalia Servizi S.p.A., ai sensi del Decreto Ministeriale n. 40 del 18/01/2008 e della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 22 del 29/07/2008, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la Società stessa da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi di legge, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 (trenta) giorni di cui all'art. 3 del Decreto sopra citato.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 10: Dolo e comportamenti colposi delle persone di cui l'assicurato deve rispondere

Le prestazioni del contratto sono efficaci anche qualora il sinistro sia causato da comportamenti colposi e gravemente colposi, del Contraente o delle persone di cui il Contraente deve rispondere a norma di legge.

Si conviene altresì che l'assicurazione è efficace anche in caso di sinistro causato da comportamenti dolosi delle persone di cui l'Amministrazione debba rispondere, fatta salva la facoltà della Società di agire in rivalsa, per gli oneri sostenuti, nei confronti del responsabile dell'atto.

Art. 11: Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile, chiunque esso sia, nel qual caso la Società potrà esercitare il diritto di rivalsa, e salvo per la parte di danno rimasta scoperta da assicurazione per effetto dell'applicazione di scoperti, franchigie o limiti di indennizzo.

Art. 12: Assicurazione per conto di chi spetta

L'assicurazione è prestata in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina dei periti, nè azione per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'Assicurazione stessa non potranno essere esercitati che dall'Amministrazione.

Art. 14: Facoltà di recesso - recesso in caso di sinistro

La Società ha facoltà di recedere dal contratto nei casi previsti agli articoli - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - e - Aggravamento del rischio.

Inoltre, dopo ogni sinistro e sino al sessantesimo (60°) giorno successivo alla sua definizione, è facoltà delle parti – contraente e società - recedere dall'assicurazione mediante comunicazione all'altra parte con lettera raccomandata A.R.

In caso di recesso esercitato da ciascuna delle parti - contraente e società - la copertura assicurativa rimarrà comunque efficace per ulteriori 120 giorni dalla data di notifica del recesso.

La Società rimborserà al Contraente entro 30 giorni dall'effetto del recesso, il rateo di premio pagato e non goduto, escluse le imposte, dalla data di cessazione dell'assicurazione.

Qualora nel periodo intercorrente tra la formalizzazione del recesso mediante raccomandata, e il termine di cessazione dell'assicurazione ricada una scadenza di pagamento del premio, alla Società spetterà il rateo di premio intercorrente tra la data della scadenza del premio e il termine dell'assicurazione.

Resta inteso che, in caso di recesso anticipato dal contratto, i limiti aggregati annui delle franchigie (se previsti) andranno ridotti in proporzione al periodo di anticipata risoluzione della garanzia di polizza.

Art. 15: Ispezione dei beni assicurati

La Società ha sempre diritto di visitare le cose assicurate e il contraente e l'assicurato hanno l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.

Art. 16: Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato e/o al Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 17: Informativa sui sinistri

La Società si impegna a fornire al Contraente e/o al Broker incaricato, con cadenza quantomeno annuale, e in ogni caso sei mesi prima della scadenza del contratto, qualificati resoconti sullo stato dei sinistri denunciati sul presente contratto ed in formato digitale (Excel o equipollente), che comprendano i seguenti indispensabili elementi:

- a. n° di riferimento o repertoriazione attribuito dalla Compagnia;
- b. data dell'evento;
- c. indicazione dell'Amministrazione interessata dal danno, ovvero l'Ente assicurato riportato in ciascuna scheda attuativa;
- d. nominativo del danneggiato e/o controparte interessata (se del caso);
- e. stato del sinistro (ovvero l'indicazione di liquidato, riservato o senza seguito);
- f. importo liquidato e/o riservato.

Art. 18: Partecipazione delle Società – Associazione temporanea di imprese

(operante se del caso)

Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza è effettuato dalle Compagnie assicuratrici componenti l'Associazione Temporanea di Imprese:

- ⇒ Compagnia ... Società mandataria
- ⇒ Compagnia ... Società mandante
- ⇒ Compagnia ... Società mandante

Il termine "Società" indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti l'Associazione Temporanea di Imprese.

La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Società mandataria per conto comune.

Le Società convengono che l'incasso dei premi di polizza avverrà per il tramite del broker, che provvederà a corrisponderlo a ciascuna Società secondo le rispettive quote percentuali di partecipazione all'Associazione Temporanea di Imprese:

- ⇒ Compagnia ... Quota xx%
- ⇒ Compagnia ... Quota xx%
- ⇒ Compagnia ... Quota xx%

Art. 19: Riparto di coassicurazione e delega (NON OPERANTE)

L'assicurazione è ripartita tra le Società assicuratrici elencate nel "Riparto" che segue, in base alle rispettive quote percentuali indicate.

Il termine "Società" indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici elencate nel "Riparto".

Ciascuna Società è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, esclusa ogni responsabilità solidale.

Le Compagnie coassicuratrici riconosceranno come validi ed efficaci anche nei propri confronti, tutti gli atti compiuti dalla Compagnia delegataria per conto comune.

Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Compagnia Coassicuratrice Delegataria e del Contraente.

Ogni comunicazione data o ricevuta dalla Delegataria si intende data o ricevuta nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.

I premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che li rimetterà unicamente alla Compagnia Delegataria per conto di tutte le Coassicuratrici.

Con la firma della presente polizza o dell'offerta economica in sede di gara, le Coassicuratrici danno mandato alla Società Delegataria a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta dalla società Delegataria rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici.

⇒ Compagnia ... Quota ... % - Delegataria

⇒ Compagnia ... Quota ... %

⇒ Compagnia ... Quota ... %

Art. 20: Trattamento dei dati

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, ciascuna delle parti consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 21: Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società assicuratrice, la Società di brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera) , sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. .

I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste



Azienda Ambientale di Pubblico Servizio S.p.A.



Comune di Livorno

Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 cc e dell'art. 3, c. 8 della Legge.

Art. 22: Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti all'Associazione temporanea di imprese (se esistente).

Art. 23: Clausole vessatorie

L'indicazione delle clausole che necessitano della specifica approvazione per iscritto ex artt. 1341 e 1342 del c.c. è a carico della Società, che dovrà provvedervi in sede di emissione dei documenti contrattuali, e comunque non oltre la data di effetto della polizza.

CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE

Sezione 1): INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI

PREMESSA

Premesso che l'Assicurato è proprietario e/o conduttore di fabbricati ubicati in varie località, necessari nel loro complesso allo svolgimento dell'attività istituzionale, l'assicurazione riguarda tutti i beni mobili ed immobili in quanto:

- di proprietà o comproprietà dell' Assicurato, allo stesso in uso e/o in uso o possesso di terzi;
- di proprietà di terzi, ma in gestione, locazione, comodato, detenzione, possesso, uso, custodia o deposito all' Assicurato per la sua attività.

Fra le parti si conviene che l'Assicurato è esonerato dall'obbligo di presentare lo stato particolareggiato da cui risultano quantità, qualità e valori delle cose assicurate.

Pertanto per la identificazione dei beni assicurati fermo restando il diritto della Società di ispezionare gli enti assicurati, si farà riferimento alle risultanze delle registrazioni gestionali e contabili dell' Assicurato, registri che questi si obbliga ad esibire in qualsiasi momento, insieme ad ogni altro documento probatorio in suo possesso, a semplice richiesta delle persone incaricate dalla Società di fare accertamenti e controlli.

Art. 24: Oggetto dell'assicurazione della Sezione 1

La Società assicura, per le partite richiamate nella scheda di conteggio del premio allegata al presente contratto e nei limiti dei capitali e massimali stabiliti, i danni (materiali diretti e materiali consequenziali e compresa la perdita, anche parziale) sofferti dai:

1. beni immobili,
2. beni mobili,
3. cassonetti,
4. veicoli in rimessa

nonche' i risarcimenti dovuti a terzi nell'ambito del:

5. rischio locativo,
6. ricorso terzi e/o ricorso dei locatari,

in conseguenza di un qualunque evento (non espressamente escluso o già' ricompreso nelle altre Sezioni di polizza, e fatte salve eventuali limitazioni o precisazioni specifiche) quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- a) incendio,
- b) combustione anche senza sviluppo di fiamma,
- c) esplosione, implosione e scoppio,
- d) azione del fulmine, anche senza sviluppo di fiamma,
- e) caduta di aeromobili e/o corpi volanti, loro parti o cose da essi trasportate,

- f) atti socio-politici (scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici o dolosi, dimostrazioni di folla),
- g) urto di veicoli,
- h) rovina di ascensori, montacarichi, scale mobili e altri impianti,
- i) fumo, gas o vapori sviluppatasi da incendio, anche di beni diversi da quelli assicurati,
- j) rottura di lastre,
- k) furto di fissi e infissi
- l) guasti macchine
- m) onda sonora,
- n) atti dolosi informatici, errori e incidenti:
- o) atti di sabotaggio,
- p) atti di terrorismo,
- q) fenomeni atmosferici,
- r) formazione di ghiaccio, gelo,
- s) acqua piovana,
- t) fuoriuscita di acqua,
- u) inondazioni, alluvioni,
- v) allagamenti,
- w) smottamenti, franamenti, cedimenti del terreno, caduta di massi,
- x) crollo, collasso strutturale,
- y) sovraccarico di neve,
- z) fenomeni elettrici,
- aa) mancato freddo,
- bb) evento sismico.

A valere sia per la Sezione 1 che per le ulteriori sezioni di polizza, la Società assicura anche, in aggiunta ai restanti indennizzi, le spese sostenute dall'Azienda:

- i. in conseguenza di guasti e danni causati dall'attività delle Autorità, dell'Azienda stessa o di terzi, come anche di quelli prodotti dagli impianti di estinzione, allo scopo di impedire, arrestare o ridurre l'evento e/o le sue conseguenze;
- ii. per i costi/oneri che l'Azienda debba corrispondere a Enti e Autorità Pubbliche ai sensi della normativa vigente al momento della ricostruzione dell'immobile colpito dal sinistro, nonché per gli eventuali collaudi, prove di idoneità e quant'altro necessario per il controllo del bene assicurato interessato dal sinistro, anche se apparentemente non leso, il tutto fino alla concorrenza per sinistro di un importo pari al 10% (dieci per cento) del danno indennizzabile;
- iii. per trasportare, demolire, rimuovere e smaltire i residui del sinistro, nonché per la eventuale bonifica dell'area interessata, fino alla concorrenza di un importo pari al 10% (dieci per cento) del danno indennizzabile e, ove tale 10% non fosse sufficiente, fino alla concorrenza dell'ulteriore importo eventualmente indicato a questo titolo nella scheda di conteggio del premio; questa integrazione viene prestata senza applicazione della regola proporzionale;
- iv. a titolo di corrispettivo di prestazioni professionali comunque necessarie a definire l'entità dei danni subiti, nonché quelle sostenute per il perito di parte e per la quota del terzo perito in caso di perizia collegiale, fino alla concorrenza di un importo pari al 10%

(dieci per cento) del danno indennizzabile e, ove tale 10% non fosse sufficiente, fino alla concorrenza dell'importo eventualmente indicato a questo titolo nella scheda di conteggio del premio (che rappresenta anche il massimo esborso sostenibile a tale titolo dalla Società per sinistro e/o per annualità assicurativa);

- v. per mantenere in funzione servizi e/o attività che si svolgevano in / tramite beni distrutti o danneggiati a seguito di un evento indennizzabile (come, a titolo esemplificativo e non limitativo, le spese sostenute per: affitto temporaneo di strutture, utilizzo di beni sostitutivi, applicazione di metodi di lavoro alternativi, beni o prestazioni di terzi, trasporto di dipendenti, spese per lavoro straordinario, trasferimento e ricollocazione di beni), fino alla ripristinata operatività di tali beni. Questa garanzia viene prestata senza applicazione della regola proporzionale e con il limite per evento dell'importo indicato a tale titolo nella scheda di conteggio del premio
- vi. per il rimpiazzo e/o la ricostruzione o ricostituzione di documenti, registri, disegni, materiale meccanografico, programmi informazioni istruzioni e/o dati su supporti, e quant'altro assimilabile, sottratti, distrutti o danneggiati a seguito di un evento indennizzabile ai sensi del presente contratto. Questa garanzia viene prestata senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza complessiva per evento dell'importo indicato a tale titolo nella scheda di conteggio del premio;
- vii. per la "ricerca guasti", intendendosi per tale il ricercare e rimediare alla causa che ha provocato il danno da "fuoriuscita di acqua". fino alla concorrenza per evento dell'importo indicato a tale titolo nella Sezione "Scoperti, franchigie e/o sottolimiti di indennizzo".

Le prestazioni del contratto sono efficaci anche qualora il sinistro sia causato da colpa grave del Contraente e/o Assicurato, nonché da dolo o colpa grave dei componenti gli Organi e Organismi Istituzionali, dei Direttori, dirigenti, dipendenti, preposti e operatori dell'Azienda.

Art. 25: Guasti Macchine (non operativa)

La presente polizza assicura guasti e/o rotture di Beni immobili e mobili indicati nella definizione "Guasti macchine" mentre gli stessi sono in funzione o fermi, vengono smontati, rimossi o rimontati per la loro pulizia, verifica, revisione, manutenzione o riparazione o vengono installati in ubicazione diversa da quella originaria.

Si intendono esclusi i danni:

- ✓ causati da difetti che erano a conoscenza dell'Assicurato al momento della stipulazione della polizza;
- ✓ per i quali deve rispondere per legge o per contratto il Costruttore o il fornitore;
- ✓ di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
- ✓ ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, accumulatori elettrici e quant'altro di simile; a catalizzatori, filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l'olio nei trasformatori ed interruttori;



Azienda Ambientale di Pubblico Servizio S.p.A.



Comune di Livorno

il tutto salvo che dovuto a guasto ad altre parti e/o che si renda necessario sostituire tali parti escluse per riparare altre parti danneggiate e/o per accedere ad altre parti danneggiate. In caso di danno, se le parti di ricambio relative agli enti danneggiati diventassero obsolete e quindi non più utilizzabili, ognuna di tali parti sarà considerata come totalmente danneggiata e quindi totalmente indennizzabile.

Per i trasformatori, il degrado degli avvolgimenti è convenuto nella misura del 5% per ogni anno o sua frazione a partire dal 12° anno di età, con il massimo del 50%; il degrado dei pacchi lamellari costituenti il nucleo è pari al 2% per ogni anno o sua frazione a partire dal 12° anno di età con il massimo del 30%.

Tali percentuali sono applicate al solo valore del materiale sostituito.

Nel caso da uno degli eventi previsti dalla presente clausola derivasse incendio, esplosione, scoppio o altro evento non escluso dalla presente polizza, ai danni così derivanti non si applicheranno le franchigie né i limiti di indennizzo previsti per la presente clausola

Anche in deroga ad altre condizioni di polizza. è consentita all'assicuratore la facoltà di esercitare il diritto di surroga sul costruttore e/o fornitori terzi per i danni di cui essi debbano rispondere per legge o per contratto.

E' condizione necessaria per l'indennizzabilità degli eventuali danni alle cose assicurate da Guasto Macchine che gli impianti ed i macchinari facenti parte dei cespiti assicurati vengano sottoposti a manutenzione in base alle raccomandazioni dei fornitori o produttori di tali impianti/macchinari.

La manutenzione comprende:

- controlli di sicurezza
- manutenzione preventiva
- rettifica di perdite, danni o guasti derivanti dal normale funzionamento, usura od invecchiamento.

Art. 26: Manutenzione preventiva (non operativa)

E' condizione necessaria per l'indennizzabilità degli eventuali danni alle cose assicurate da Guasto Macchine che gli impianti ed i macchinari facenti parte dei cespiti assicurati vengano sottoposti a manutenzione in base alle raccomandazioni dei fornitori o produttori di tali impianti/macchinari.

La manutenzione comprende:

- controlli di sicurezza
- manutenzione preventiva
- rettifica di perdite, danni o guasti derivanti dal normale funzionamento, usura od invecchiamento.

Art. 27: Risarcimenti – Limitazioni – Massima esposizione della Societa'

Gli importi indicati nella scheda di conteggio del premio rappresentano, per ciascun gruppo di rischio, il massimo esborso da parte della Societa' per sinistro e, ove indicato, per periodo assicurativo, senza distinzione per ubicazione (dalla cui preventiva identificazione l'Azienda e' esonerata), fermo quanto previsto ai successivi artt. "Acquisizione di nuovi beni" e "Costituzione del premio e regolazione annuale".

Gli importi e/o le percentuali indicate nella scheda di riepilogo degli scoperti e franchigie rappresentano le eventuali limitazioni e/o detrazioni che vengono applicate sugli importi indennizzabili in caso di sinistro, per la determinazione degli importi liquidabili. Tutti i limiti e sottolimiti di indennizzo si intendono al netto delle franchigie e/o scoperti applicabili.

Art. 28: Acquisizione di nuovi beni

Fermo il diritto della Società' al relativo premio, il cui conteggio e regolazione avverrà' come più' avanti normato, essa riterrà' assicurati, senza obbligo di preventiva comunicazione da parte dell'Azienda anche i nuovi beni e/o nuove ubicazioni acquisiti nel corso di ogni periodo assicurativo, nel limite del 20% (ventiprocento) della somma totale attribuita alla partita corrispondente risultante dall'ultima appendice di aggiornamento e/o regolazione; superando detto limite, il nuovo bene si intenderà' assicurato solo dalle ore 24 del giorno in cui l'Azienda ne avrà' dato comunicazione.

Art. 29: Deroga alla regola proporzionale

Fermo quanto diversamente previsto in polizza, in caso di sinistro la Società' non applicherà' la regola proporzionale alle partite **Beni immobili e Beni mobili** qualora la corrispondente somma assicurata maggiorata del 10% (dieci per cento) non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro, al netto dei nuovi beni assicurati senza preventiva comunicazione di cui all'articolo che precede; qualora sia inferiore, la regola proporzionale opererà' in proporzione al rapporto tra la somma assicurata maggiorata come sopra, e tale valore.

Le altre partite di polizza sono assicurate a P.R.A.(primo rischio assoluto), e quindi senza applicazione della regola proporzionale.

Art. 29 Bis: Disposizioni specifiche relative alla partita "Veicoli detenuti a qualsiasi titolo nell'ambito degli immobili del contraente/assicurato"

A parziale deroga dell'esclusione prevista in calce alla definizione di "Beni mobili", sono assicurati a 1° rischio assoluto i veicoli a motore e i natanti di proprietà' od in uso alla Azienda se iscritti al P.R.A.

Tale garanzia è limitata agli eventi previsti alle lettere da a) ad f) comprese di cui all' Art. 24 "Oggetto dell'assicurazione della Sezione 1".

La presente garanzia opera con la forma "valore commerciale del bene".

Art. 30: Compensazione fra partite

Qualora il valore assicurato di una o più partite colpite da sinistro, prese ciascuna separatamente, risultasse inferiore ai valori stimati secondo quanto stabilito dall'art.26 seguente è

consentito aggiungere nel computo dei valori assicurati di tali partite deficitarie le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite (colpite o non da sinistro).

Art. 31: Coppie o serie

In caso di danno risarcibile a termini della presente polizza che riguardi uno o più beni assicurati facenti parte di una coppia o di una serie, la misura della perdita o del danno a tale bene o beni sarà una parte ragionevole ed equa del valore totale della coppia o della serie, considerando l'importanza di detto bene o beni, ma in nessun caso tale perdita o danno verrà considerato danno totale della coppia o della serie.

Tuttavia in caso di danno risarcibile a termini della presente polizza ad un ente assicurato o ad una parte di esso che non sia reperibile singolarmente in quanto posto in commercio accoppiato con altro ente o con altra parte, la Compagnia risarcirà il costo di riacquisto dell'intera coppia, al netto di eventuale deprezzamento, a meno che sia contrattualmente prevista la condizione "assicurazione del costo di rimpiazzo".

Art. 32: Opere di fondazione

La Società risponderà delle spese necessarie per l'integrale costruzione a nuovo delle opere di fondazione rimaste illese dopo un danno risarcibile a termini della presente polizza ma non utilizzabili, parzialmente o totalmente a seguito di:

- ✓ mutati criteri costruttivi suggeriti dalla tecnica o dalle necessità dell'Assicurato;
- ✓ leggi, regolamenti e ordinanze statali o locali che regolino la costruzione o riparazione dei fabbricati;

anche nel caso di ricostruzione su altra area del territorio nazionale e/o all'estero.

Art. 33: Spese di collaudo

La Società risarcisce le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di enti assicurati a seguito di sinistro risarcibile a termini di polizza, ma non direttamente danneggiati dal sinistro stesso, fino alla concorrenza del 15% del valore assicurato alla rispettiva partita.

Art. 34: Inattività

Se una località diviene inattiva l'Assicurato, ferma la piena operatività delle condizioni/garanzie tutte, ha diritto alla riduzione del tasso per fabbricati e macchinari al 50% di quello in corso. La corrispondente riduzione del premio (escluse le tasse) comincerà dal giorno successivo all'avvenuta notifica dell'inattività. Durante l'inattività è data facoltà all'Assicurato di mettere in attività le macchine e gli impianti per due giorni (consecutivi o non) di ogni mese allo scopo della loro conservazione e/o manutenzione e/o altre minori operazioni.

Se uno stabilimento inattivo viene rimesso in attività l'Assicurato è obbligato a darne comunicazione alla Società nel minor tempo possibile e ad integrare il premio per il rischio singolo attivo, ai tassi originariamente pattuiti. Se il sinistro si verifica prima che l'Assicurato abbia



Azienda Ambientale di Pubblico Servizio S.p.A.



Comune di Livorno

adempito ad entrambi detti obblighi, la corresponsione dell'indennizzo avverrà solo dopo l'assolvimento di tali obblighi (ferma nel frattempo la validità delle garanzie/condizioni tutte).

Sezione 2): FURTO, RAPINA E RISCHI ASSIMILABILI (non operativa) 4

Art. 35: Oggetto dell'assicurazione della Sezione 2

La Società assicura nella forma a primo rischio assoluto:

- a) beni mobili,
 - b) denaro, titoli e valori in genere:
 - b1) riposti e custoditi sottochiave
 - b2) ovunque posti, durante l'orario di apertura al pubblico dei locali
 - b3) trasportati, a piedi o con qualunque mezzo, da dipendenti o persone incaricate mentre svolgono il servizio di portavalori,
- per danni diretti e materiali (compresa quindi la perdita, anche parziale) conseguenti anche a uno solo dei seguenti reati, e compresi i danni, anche vandalici, subiti dalle cose assicurate durante l'esecuzione del reato od il tentativo di commetterlo:
- ◇ furto come definito dall'art. 624 del Codice Penale, nonché il furto con strappo e il furto con destrezza,
 - ◇ rapina come definita dall'art. 628 C.P., anche se iniziata all'esterno dei locali ove sono contenute le cose assicurate,
 - ◇ estorsione come definita dall'art. 629 C.P., anche qualora la violenza o la minaccia siano dirette ad una qualsiasi persona presente al momento del fatto.

La Società assicura anche, in aggiunta ai restanti indennizzi e fermo quanto precedente normato nella Sezione 1, le spese sostenute dall'Azienda:

1. per rimediare ai guasti e danni ai locali, ai fissi, infissi, serramenti, impianti (anche di prevenzione e protezione), cagionati dagli autori dei reati nella esecuzione o nel tentativo di commetterli;

Le prestazioni del contratto sono efficaci anche qualora il sinistro sia causato da colpa grave del Contraente e/o Assicurato, nonché da dolo o colpa grave dei componenti gli Organi e Organismi Istituzionali, dei Direttori, dirigenti, dipendenti, preposti e operatori dell'Azienda.

Art. 36: Efficacia, estensioni e limitazioni della garanzia

1) La garanzia furto e' operante:

- ◇ per i beni lett. a), b1) e b2) dell'art. Oggetto dell'assicurazione della presente Sezione posti all'interno di immobili, se l'autore del reato:
 - si e' introdotto nei locali o immobili contenenti le cose assicurate mediante uno dei seguenti sistemi:
 - a) scasso, rottura, forzatura o rimozione di porte, finestre, pareti, soffitti, lucernari, e simili;
 - b) apertura delle serrature o disattivazione dei sistemi di allarme attuate con uso di chiavi, anche elettroniche, false, o autentiche se reperite in modo fraudolento, grimaldelli o simili arnesi, o altri congegni, anche elettronici,

c) via diversa da quella destinata al transito ordinario, purché con superamento di ostacoli o ripari tali da non poter essere superati se non con mezzi artificiali o con agilità personale,

d) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi;

e) si è introdotto nei locali o immobili contenenti le cose assicurate mediante sistemi diversi da quelli innanzi descritti purché abbia poi violato i mezzi di custodia che contenevano i beni assicurati mediante scasso, rottura, forzatura dei medesimi e/o mediante uno dei sistemi di cui al punto (b) che precede.

- ◇ per i beni lett. a) posti su veicoli, se gli stessi sono riposti a bordo del veicolo in parti dello stesso chiuse a chiave;
- ◇ per i beni lett. b1) contenuti in apparecchiature con accesso anche dall'esterno, anche con sola effrazione o scasso della parte esterna dell'apparecchiatura e/o con sottrazione dei beni insieme alla apparecchiatura stessa;
- ◇ in caso di furto con destrezza (senza cioè scasso, forzatura o altri sistemi prima descritti), se al momento del reato vi era presenza di persone all'interno dell'immobile.

2) Per il denaro, titoli e valori lett. b3), la garanzia comprende anche:

- ◇ il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto,
- ◇ il furto con strappo,
- ◇ il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto del denaro, titoli o valori abbia gli stessi indosso o a portata di mano, ed è operante solo per le persone di età superiore ai 18 anni ma non superiore ai 70 anni ed in genere per le persone che non abbiano menomazioni fisiche tali da renderle inadatte al servizio di portavalori.

3) La copertura assicurativa opera anche:

- ◇ a favore dei beni e valori dei dipendenti e utenti, anche se non sottochiave e fino alla concorrenza di un importo pari al 20% (ventipercento) di quanto indicato nella scheda di conteggio del premio per la partita di appartenenza del bene / valori sottratti.

Art. 37 : Somme assicurate – Limitazioni - Reintegro

Gli importi indicati nelle schede di conteggio del premio rappresentano, per ciascun gruppo di rischio, il massimo esborso da parte della Società per sinistro e, ove indicato, per periodo assicurativo, senza distinzione per ubicazione (dalla cui preventiva identificazione l'Azienda è esonerata).

Per i beni mobili posti su veicoli, il massimo esborso da parte della Società per ciascun sinistro non sarà superiore al 20% (ventipercento) del valore assicurato per la partita corrispondente, nell'ambito dello stesso.

In caso di sinistro la Società si impegna a procedere automaticamente al reintegro nei valori originari delle somme assicurate; tale impegno di reintegro automatico, per uno o più sinistri liquidati nel corso dell'annualità assicurativa, è valido fino al raggiungimento di una ulteriore



Azienda Ambientale di Pubblico Servizio S.p.A.



Comune di Livorno

somma complessivamente pari a quella originariamente assicurata per l'annualità interessata, fermi i limiti di risarcimento di cui sopra.

L'Azienda pagherà il corrispondente rateo di premio in coincidenza con il pagamento dell'indennizzo da parte della Società, ovvero può richiedere che tale rateo di premio venga direttamente trattenuto dalla Società dall'ammontare dell'indennizzo.

Gli importi e/o le percentuali indicate nella scheda di riepilogo degli scoperti e franchigie rappresentano le eventuali limitazioni e/o detrazioni che vengono applicate sugli importi indennizzabili in caso di sinistro, per la determinazione degli importi liquidabili.

Tutti i limiti e sottolimiti di indennizzo si intendono al netto delle franchigie e/o scoperti applicabili.

Art. 38: Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Azienda ne darà avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno, a meno che l'assicurato non rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennità per le cose medesime, dedotte le spese necessarie a riportare il bene nello stato antecedente il fatto.

Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di mantenere la proprietà delle cose rubate previa restituzione dell'importo dell'indennità riscossa dalla Società per le stesse, o di farle vendere ripartendosi il ricavato della vendita in misura proporzionale tra le parti.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento delle indennità e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

CONDIZIONI OPERATIVE DELL'ASSICURAZIONE (Valide per tutte le sezioni)

Art. 39: Esclusioni

Ferme le condizioni di operatività/esclusioni specifiche valide per talune garanzie, così come riportate nella Sezione "Definizioni" che precede, la Società' in ogni caso non risarcisce i danni:

- a. causati con dolo del Contraente e/o Assicurato;
- b. verificatisi in occasione di atti di guerra, operazioni militari, invasioni, insurrezioni, se il sinistro e' in rapporto con tali eventi,
- c. verificatisi in occasione di esplosioni, di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, od in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, non riconducibili a scopi connessi alle attività dell'Azienda;
- d. da smarrimenti o ammanchi constatati unicamente in sede di inventario;
- e. da frode, truffa, appropriazione indebita;
- f. da collassi strutturali causati da errori di progettazione;
- g. per i quali debba rispondere per legge o per contratto il fornitore o il costruttore del bene danneggiato,
- h. direttamente causati da assestamenti, restringimenti o dilatazioni, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate,
- i. direttamente causati da deterioramento o logorio che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici, incrostazione, ossidazione, corrosione, arrugginimento, contaminazione di merci tra loro e/o con cose o altre sostanze, deperimenti, siccità, perdita di peso, fermentazione, evaporazione, azione prolungata di piante e/o animali e/o insetti;
- j. per l'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio dei Beni Mobili assicurati,
- k. direttamente causati da montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulizia, manutenzione o revisione,
- l. attribuibili a difetti oggettivamente noti all'Azienda all'atto della stipulazione della polizza, m.a lampade e altre fonti di luce, se non connessi a danni sofferti da altre parti delle cose assicurate,

- n. la cui riparazione e' prevista dalle prestazioni dei contratti di assistenza tecnica stipulati dall'Azienda,
- o. sofferti dai beni su veicoli, qualora essi siano posti in/su parti del veicolo non protette da serratura,
- p. direttamente provocati ai beni assicurati a seguito dell'applicazione di ordinanze di Autorità o da leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati e macchinari, salvo quanto previsto all'Art. 8 "Oggetto della assicurazione" della Sezione 1 e Art. 19 "Oggetto della assicurazione" della Sezione 2;
- q. per modifiche e migliorie eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo del bene sottratto, distrutto o danneggiato salvo quanto previsto all'Art. 8 "Oggetto della assicurazione" della Sezione 1 e Art. 19 "Oggetto della assicurazione" della Sezione 2;
- r. direttamente provocati dalla fuoriuscita o solidificazione di materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione;
- s. per modifiche e migliorie eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo del bene sottratto, distrutto o danneggiato.
- t. Danni da deterioramento od imbrattamento di muri esterni e dei cassonetti

Si prende atto tra le parti che qualora da una o piu' delle suddette esclusioni derivi altro danno non altrimenti escluso, la Societa' indennizzera' la parte di danno non altrimenti esclusa.

Art. 40: Denuncia dei sinistri

La denuncia del sinistro verra' effettuata per iscritto dall'Azienda, per il tramite del broker, entro quindici giorni lavorativi dall'evento o da quando l'Ufficio Assicurazioni della stessa ne sia venuto a conoscenza, e conterra' l'indicazione del giorno, luogo e ora dell'evento, nonche' la descrizione delle cause che lo determinarono.

In caso di sinistro che riguardi un evento di cui alla garanzia "mancato freddo", l' Azienda ne dara' immediata comunicazione se l'evento si prolunga oltre le 6 ore.

L'Azienda si attivera' per fare quanto e' possibile per evitare o diminuire il danno, nonche' conservare le tracce e i residui del sinistro fino alla sua avvenuta definizione, come anche fornire alla Societa' tutti gli elementi per una precisa identificazione, valutazione e stima dei beni distrutti o danneggiati e, in ogni caso, consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Societa'.

L'Azienda inoltre, in caso di sinistro presumibilmente doloso, dovra' farne immediata denuncia all'Autorita' Giudiziaria e trasmetterne copia alla Societa' contestualmente alla denuncia del sinistro.

Qualora il sinistro riguardi un evento di cui alla Sezione 2), l'Azienda dovra' altresì esperire – se la legge lo consente e salvo il diritto alla rifusione delle spese da parte della Societa' – la procedura di ammortamento per i titoli di credito, anche al portatore, sottratti.

Art. 41: Determinazione e liquidazione del danno

Sezioni Incendio e Furto

Operando il presente contratto nella forma a “valore a nuovo”, in caso di sinistro per la determinazione del danno si procede, nel limite delle somme assicurate, come segue:

- a) verra' liquidato il danno commisurato proporzionalmente (se si tratta di sinistro parziale) o integralmente (in caso di sinistro totale) al valore commerciale del bene;
- b) la differenza occorrente al conseguimento dell'integrale risarcimento, intendendosi per tale:
 - per i beni immobili: il valore di rimpiazzo o di ricostruzione con caratteristiche strutturali uguali od equivalenti e sulla stessa area o su area analoga,
 - per i beni mobili: il valore di rimpiazzo del bene con altro nuovo di uguali, se disponibili, o migliori piu' prossime prestazioni,verra' erogata contestualmente alla liquidazione di cui al punto a) che precede nel caso in cui l'evento abbia interessato beni mobili ovvero, nel caso di immobili e impianti, verra' ripartita in base ai residui stati di avanzamento lavori ed erogata entro 30 gg. da ogni data di liquidazione degli stessi.

Qualora un bene colpito da sinistro indennizzabile non sia piu' in uso, l'importo risarcibile a “valore a nuovo” non potra' essere superiore al doppio del “valore commerciale” che il bene aveva al momento del sinistro.

Tale limitazione non si applica a ricambi e a beni in attesa di riparazione.

Relativamente ai danni da “Fenomeno elettrico” ai beni mobili costituenti Apparecchiature Elettroniche, l'ammontare del danno e' determinato intendendo per tale:

1. in caso di danno parziale, la spesa per riparare o ripristinare il bene danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro; in caso di danno non riparabile o per il quale le spese di riparazione eguagliano o superano il valore a nuovo del bene danneggiato, il danno viene considerato come totale;
2. in caso di danno totale:
 - o per i beni con vetusta' non superiore a 3 (tre) anni, come anche per i beni di maggior vetusta' se ancora reperibili sul mercato, la spesa per rimpiazzare il bene perduto con altro nuovo di uguali, se disponibili, o migliori piu' prossime prestazioni;
 - o negli altri casi, il valore del bene sara' determinato tenendo conto del grado di vetusta', dello stato di conservazione, di usura e di ogni altra circostanza influente sulla valutazione del bene stesso.

Relativamente alle partite Beni immobili e mobili e loro componenti, entro 120 giorni dalla decorrenza della polizza come anche da ogni scadenza anniversaria intermedia l'Azienda fornira' alla Societa' la valutazione del costo di ricostruzione o rimpiazzo dei beni mobili e immobili, delle apparecchiature elettroniche e del profitto lordo (quest'ultimo valutato secondo i criteri di polizza) assicurati.

Verra' preso atto delle risultanze di tale valutazione e delle eventuali differenze ai fini regolazione annuale del premio.

Gli eventuali nuovi valori assicurati diverranno quindi "stima accettata" tra le parti, intendendo per tale il valore a nuovo attribuito al bene in accordo tra l'Azienda e la Societa'.

Laddove assicurato, qualora il bene colpito da sinistro indennizzabile abbia un particolare valore storico, artistico e/o culturale e sia stato stimato da uno stimatore professionista abilitato, la determinazione del danno di cui al punto a) che precede verra' effettuata adottando tale stima come "stima accettata" ai sensi dell'art. 1908 Codice Civile; in sua assenza, verra' stabilito il valore commerciale del bene.

La Societa' risarcira' il danno ai sensi di polizza, anche in assenza della chiusura della istruttoria eventualmente avviata dall'Autorita' preposta, fermo il diritto della Societa' alla restituzione dell'importo risarcito, maggiorato degli interessi legali conteggiati dalla data dell'avvenuto risarcimento, qualora in seguito alla sentenza penale definitiva siano emerse cause di decadenza dal diritto all'indennizzo.

Qualora un medesimo evento dannoso colpisca una pluralita' di beni e/o partite, e per uno o piu' di essi si sia raggiunto un accordo per la liquidazione del rispettivo danno, tale liquidazione se richiesto dall'Azienda avverra' anche se non e' stato raggiunto l'accordo per i restanti beni e/o partite; resta altresì convenuto che franchigie e/o scoperti e/o limiti di indennizzo verranno applicati sulla globalita' del sinistro e non sui singoli beni / partite.

In caso di contemporanea applicabilita' di piu' franchigie e/o scoperti, si conviene che sara' applicata una sola volta la maggiore tra le detrazioni cosi' contemporaneamente applicabili.

In caso di evento da cui derivi un risarcimento a terzi, qualora per tale garanzia / partita sia prevista una franchigia o scoperto:

- la Societa' liquidera' l'importo risarcibile del danno al lordo di tale franchigia o scoperto
- l'Azienda corrispondera' alla Societa' il consuntivo degli importi di franchigia o scoperto nei termini di cui all'art. "Pagamento del premio" che precede, sulla base della documentazione di riepilogo che la Societa' trasmettera' all'Azienda nei 60 (sessanta) giorni successivi ad ogni scadenza annuale di polizza.

Art. 42: Procedure per la valutazione del danno – Controversie

L'ammontare del danno e' determinato concordemente dalle parti direttamente oppure mediante periti rispettivamente nominati.

I periti indagheranno sulle circostanze, la natura, le cause e le modalita' del sinistro, e procederanno alla stima e alla liquidazione del danno e di quant'altro dovuto ai sensi di polizza.

Qualora l'Azienda abbia necessita' di proseguire le attivita' che si svolgevano in / tramite beni distrutti o danneggiati dal sinistro pur non essendo ancora avviate le operazioni peritali, segnalera' per iscritto questa esigenza alla Societa' e trascorse 24 ore da tale comunicazione potra' proseguire le attivita' senza che cio' costituisca un pregiudizio al suo diritto al

risarcimento; rimane in ogni caso fermo l'obbligo per l'Azienda di conservare le tracce e i residui del sinistro.

In caso di mancato accordo diretto o fra i periti, la vertenza viene deferita ad un collegio composto da tre periti, di cui due nominati rispettivamente dalle parti ed il terzo d'accordo fra i primi due o, in difetto, dal Presidente del Tribunale del Foro ove ha sede l'Azienda.

I periti decidono a maggioranza e la loro decisione e' vincolante, anche se il perito dissenziente non l'ha sottoscritta.

Art. 43: Anticipo dell'indennizzo

L'Azienda ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un importo pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che:

a) non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro;

b) l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno euro 100.000,00 (centomila/00)

Le constatazioni di cui ai punti a) e b) dovranno essere verificate entro e non oltre il 30° (trentesimo) giorno dalla data del ricevimento della denuncia di sinistro da parte della Società; se le previste condizioni risultassero soddisfatte, la Società provvederà a liquidare l'anticipo entro e non oltre il 30° (trentesimo) giorno a partire dalla data in cui la verifica del rispetto delle condizioni di cui sopra ha avuto un riscontro positivo.

L'acconto non sarà comunque superiore al 25% dell'importo assicurato alla partita corrispondente, qualunque sia l'ammontare stimato del danno stesso.

Art. 44: Costituzione del premio e regolazione annuale – Buona fede

Il premio di polizza e' calcolato applicando le aliquote di premio convenute agli importi assicurati, e risulta costituito da una rata pagata anticipatamente calcolata sulla base dei dati forniti al perfezionamento del contratto, e da regolazioni (attive o passive) calcolate sulla base dei dati consuntivi.

L'Azienda fornirà quindi alla Società, entro i 90 successivi alla scadenza di ogni periodo assicurativo, un riepilogo aggiornato dei valori a nuovo riferiti al complesso dei beni assicurati di suo interesse.

Ai fini del calcolo della quota del premio di regolazione riferita al periodo assicurativo trascorso, le eventuali variazioni di valore che non trovassero riscontro nelle comunicazioni di cui all'Art. "Acquisizione di nuovi beni" che precede, e alle quali pertanto non e' attribuibile una data di decorrenza / cessazione nel corso di tale periodo, verranno conteggiate forfetariamente applicando il 50% (cinquantaprocento) delle aliquote di premio convenute.

Si conviene che, ove l'Azienda abbia in buona fede ommesso di fornire o fornito indicazioni inesatte od incomplete, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l'eventuale quota di premio non percepita.



Azienda Ambientale di Pubblico Servizio S.p.A.



Comune di Livorno

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 cc e dell'art. 3, c. 8 della Legge.

SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO

Sezione 1): Incendio e altri danni ai beni

In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare per singolo sinistro e per periodo assicurativo somma maggiore di:	€ 30.000.000,00
---	-----------------

Garanzia / Tipologia di danno	Scoperto		Franchigia (€)	Limite di Indennizzo sinistro/anno (€)
	in % sul danno	con il minimo / massimo (€)		
Per sinistro, se di seguito non diversamente previsto	=====	=====	5.000,00	
Rottura lastre			2.500,00	5.000,00 con il limite di € 3.000,00 per singola lastra
Atti socio-politici f)	10	Minimo 5.000,00		70% della somma assicurata per singolo fabbricato e relativo contenuto, con il massimo di 7.000.000,00 per sinistro e per anno e con il limite di € 500.000,00 a P.R.A. per la partita di cui all'Art.29 bis
Sabotaggio o)	10	Minimo 10.000,00		30% della somma assicurata per singolo fabbricato e relativo contenuto, con il massimo di 5.000.000,00 per sinistro e per anno

Terrorismo p)	10	Minimo 10.000,00		30% della somma assicurata per singolo fabbricato e relativo contenuto, con il massimo di 5.000.000,00 per sinistro e per anno
Fenomeni atmosferici q)	20	Minimo 5.000,00		70% della somma assicurata per singolo fabbricato e relativo contenuto, con il massimo di 5.000.000,00 per sinistro e per anno
Grandine su fragili (nell'ambito dei fenomeni atmosferici)	10	Minimo 2.000,00		20.000,00
Formazione di ghiaccio e gelo r)				30% della somma assicurata per singolo fabbricato e relativo contenuto, con il massimo di 5.000.000,00 per sinistro e per anno
Acqua piovana s)				100.000,00
Fuoriuscita di acqua t)				100.000,00
Inondazioni, alluvioni u)	20	Con il minimo 20.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto		30% della somma assicurata per singolo fabbricato e relativo contenuto, con il massimo di 5.000.000,00 per sinistro e per anno
Allagamenti v)	20	Con il minimo 20.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto		30% della somma assicurata per singolo fabbricato e relativo contenuto, con il massimo di 5.000.000,00 per sinistro e per anno

Crollo/collasso strutturale x)	10	Con il minimo 5.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto	200.000,00 per sinistro e per anno
Sovraccarico neve y)	10	Con il minimo di 10.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto	40% della somma assicurata per singolo fabbricato e relativo contenuto, con il massimo di 2.000.000,00 per sinistro e per anno
Fenomeni elettrici z)			50.000,00 per sinistro ed 100.000,00 per anno

Garanzia / Tipologia di danno	in % sul danno	Scoperto con il minimo / massimo	Franchigia	Limite di Indennizzo
Evento sismico bb)	15	Col minimo 20.000,00 per singolo fabbricato e relativo con- tenuto		40% della somma assicurata per singolo fabbricato e relativo conte- nuto, con il mas- simo 5.000.000,00 per sinistro e per anno
Cassonetti e campane	10	Minimo 2.000,00		75.000,00 per si- nistro 300.000,00 per anno
Ricerca guasti art.8) vii	10	Minimo 2.000,00		200.000,00
Opere di miglioria				
Cedimento, smottamento, frana- mento del terreno	10	Minimo 10.000,00 per singolo fabbricato e relativo con- tenuto		50% della somma assicurata per singolo fabbricato e relativo conte- nuto, con il mas- simo 250.000,00 per sinistro e per anno
Opere di fondazione		50.000,00 per sinistro		5.000,00
Teli di impermeabilizzazione di di- scariche	10	Minimo 25.000,00 per sinistro		150.000,00 per sinistro con il li- mite di 750.000,00 per anno

Sezione 2): Furto, rapina e rischi assimilabili (non operativa)

Garanzia / Tipologia di danno	Scoperto in % sul danno	con il minimo di euro	Franchigia euro	Massimo risarcimento per sinistro euro
Beni mobili	=====	=====		
Denaro e valori custoditi sottochiave	=====	=====		
Denaro e valori ovunque posti	=====	=====		
Denaro e valori trasportati	=====	=====		
Quadri e altri oggetti d'arte	=====	=====		

INDIVIDUAZIONE DELLE SOMME E VALORI ASSICURATI

E CONTEGGIO DEL PREMIO DI POLIZZA

Sezione 1): INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI

Partite assicurate	Capitali assicurati	Aliquota promille	Premio imp.le totale
Beni immobili	13.000.000,00
Beni mobili	89.000.000,00
di cui:			
Apparecchiature elettroniche			premio incluso in Beni mobili
Rischio locativo			valore incluso in Beni immobili
<i>Partite a P.R.A:</i>			
Cassonetti e campane di raccolta	1.000.000,00		
Ricorso terzi e/o Ricorso locatari	5.000.000,00

Demolizione e sgombero (art. 8 iii)	50.000,00
Onorari periti e professionisti (art. 8 iv)	50.000,00
Spese mantenimento attivita' (art. 8 v)	50.000,00		
Ricostruzione archivi (art. 8 vi)	105.000,00
Veicoli detenuti a qualsiasi titolo nell'ambito degli immobili del contraente/assicurato P.R.A.*	500.000,00

*come da pianta parcheggi allegata

INDIVIDUAZIONE DELLE SOMME E VALORI ASSICURATI E CONTEGGIO DEL PREMIO DI POLIZZA

Sezione 2): FURTO, RAPINA E RISCHI ASSIMILABILI (non operativa)

Partite assicurate	Valori complessivi	Aliquota promille	Premio imponibile totale
Beni mobili	-----
Denaro e valori custoditi – art. 12 b1	-----
Denaro e valori ovunque posti – art.12 b2	-----
Denaro e valori trasportati – art. 12 b3	-----